



Genova, 9 luglio 2018

Oggetto: Circolare informativa n. 06/18

Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Novità in tema di fattura elettronica;
2. Decreto Legge “Dignità”;
3. Risoluzione 46/E: credito R&S solo per le nuove “conoscenze”;
4. Circolare Assonime n.16: il whistleblowing;
5. D.M. 1 Marzo 2018: Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale;

Sezione 2: Approfondimenti

6. Inapplicabilità delle sanzioni in caso di variazione dell’obbligo fiscale;
7. Non utilizzabili i documenti non presentati al fisco in caso di richiesta;
8. Riconoscimento del debito con imposta di registro fissa;
9. L’area edificabile ceduta gratuitamente al Comune riduce la plusvalenza;
10. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

Sezione 3: Prossime scadenze

11. Mese di luglio 2018

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. NOVITÀ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

- RINVIO OBBLIGO PER LE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO

Il DL 28 giugno 2018 n. 79 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

In assenza di modifiche resta invece confermato al 1° luglio 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

- I CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 13/E 2018

Arrivano i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti.

E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo - Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

Fattura scartata - La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica – Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato. La Circolare chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.



Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia - L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l'integrazione della fattura (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972) possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML - La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Appalti, l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica - È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non vi sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione oppure un soggetto dalla stessa controllato o partecipato.

- SERVIZI WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il Provv. 13 giugno 2018 n. 117689, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA possono conferire agli intermediari le deleghe per alcuni dei nuovi servizi di supporto all'adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica. Alcuni di questi servizi, come annunciato con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 14 giugno 2018 n. 73, sono attivi dal 15 giugno 2018 sul portale "Fatture e Corrispettivi". Inoltre, a partire dal 2 luglio 2018, è stata resa disponibile la App "FATTURAE", per generare e inviare la fattura elettronica mediante dispositivi mobili (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29 giugno 2018 n. 79).

2. DECRETO LEGGE "DIGNITÀ"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il decreto legge c.d. "dignità" che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Di seguito si riportano schematicamente le principali novità.



- CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto Legge “dignità” prevede misure per il contrasto al precariato. L’articolo 1 apporta infatti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato così come formulato dal Jobs Act (D. Lgs 81/2015).

In sostanza il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:

1. Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine); il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi se viene prevista da subito la causale.
2. Dopo i primi 12 mesi senza causale, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale.
3. Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra;
4. Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
 - a. temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
 - b. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
 - c. relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
5. I contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.
6. Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

- INDENNITA’ PER LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI

Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015).

Se il licenziamento non è per:

- giustificato motivo oggettivo/soggettivo,
- o giusta causa

l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24). Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Resta fermo il meccanismo di determinazione automatica dell’indennità in funzione dell’anzianità di servizio.

- IPERAMMORTAMENTI, AIUTI DI STATO E DELOCALIZZAZIONE



In relazione all'iper-ammortamento, nell'ambito del "decreto dignità" viene introdotto il requisito della **territorialità** dell'investimento e il conseguente recupero dell'agevolazione in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.

La disposizione subordina l'applicazione dei benefici dell'iper-ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La possibilità di fruire dell'iper-ammortamento sarebbe quindi subordinata per il 2018 al nuovo vincolo della territorialità dell'investimento, assente nella versione originaria dell'agevolazione.

Viene altresì previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, secondo quanto previsto dal c.d. "decreto dignità", gli aiuti di Stato in qualunque forma erogati (contributi in conto impianti, finanziamenti agevolati, ecc.) a imprese italiane ed estere in relazione ad investimenti produttivi sono revocati qualora, entro cinque anni, l'attività economica oggetto dell'investimento, ovvero un'attività analoga, o una loro parte, venga "delocalizzata" in un altro Stato non appartenente all'Unione Europea. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

- BENI IMMATERIALI ACQUISTATI INFRAGRUPPO

Il decreto "dignità" prevede come non siano più ammissibili ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del DL 145/2013 derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

- SPESOMETRO E SPLIT PAYMENT

E' previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 (spesometro – articolo 21, Dl 78/2010).



Questo significa che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioè il 30 novembre 2018).

Infine, viene introdotta “l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

3. RISOLUZIONE 46/E: CREDITO R&S SOLO PER LE NUOVE “CONOSCENZE”

La risoluzione 46/E/2018 del 22 giugno scorso, sulla base di un parere fornito dal Mise, ha negato la spettanza del credito d’imposta in relazione agli investimenti sostenuti da una società attiva nella gestione di eventi fieristici e congressuali finalizzati ad un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di *smart factory*.

Secondo quanto stabilito dalla risoluzione sopra citata, gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo si caratterizzano per il requisito della novità, e per il requisito del rischio finanziario e di insuccesso tecnico. Pertanto non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini del credito d’imposta, gli investimenti in tecnologie già disponibili e diffuse per realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi in chiave “Industria 4.0”.

4. CIRCOLARE ASSONIME N.16: IL WHISTLEBLOWING

Con il termine whistleblowing si intende lo strumento giuridico teso a garantire una tempestiva ed efficace informazione in merito a condotte illecite che si realizzino nell’ambito di un’organizzazione lavorativa. Whistleblower è, quindi, il dipendente che, rilevato nello svolgimento della propria attività un possibile comportamento fraudolento o altro serio rischio di illecito, decide di segnalarlo.

Lo strumento è stato di recente oggetto di due distinti documenti: la circolare n. 16 di ASSONIME e il 3° Rapporto annuale dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Secondo quanto riportato dalla circolare Assonime n.16, si possono sollevare alcune perplessità sul fatto che solo i dipendenti di società dotate di un modello 231 ricevono, secondo l’attuale impostazione, tutela in caso di segnalazione. L’effetto è di introdurre un sistema di segnalazioni “protette”, se effettuate da dipendenti di società con modello 231, e segnalazioni altrimenti prive di garanzia. Inoltre, l’ancoraggio dello strumento al modello 231 può indurre la carenza di tutela per le segnalazioni di illeciti penali non rientranti nel novero dei reati presupposto ex DLgs. n. 231/2001.

Sul whistleblowing è intervenuta anche l’ANAC che, con il suo 3° Rapporto annuale, ha fornito il riscontro della sua concreta applicazione e l’indicazione di una serie di “esiti virtuosi” per l’adozione di *best practices* in materia da parte di alcuni enti pubblici.



5. D.M. 1 MARZO 2018: REVISIONE DEL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

È stato firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il decreto di revisione del D.M. 9 giugno 2004 recante le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir. La revisione si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dal decreto legge n. 193/2016 che ha statuito che l'opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Si segnala, inoltre, che lo stesso DM 01/03/2018 all'art. 6 fornisce chiarimenti rilevanti in materia di Patent Box. Con tale norma interpretativa, ai fini del Patent Box, il beneficio fiscale di più soggetti giuridici che aderiscono al consolidato fiscale viene equiparato al trattamento fiscale spettante all'unico soggetto giuridico che svolge l'attività di ricerca e sviluppo. Si considera, infatti, che un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una holding con il ruolo di "Intellectual Property company", e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che, come tali, aderiscono al Patent box), risulti strutturato, ai fini del beneficio del Patent Box, in modo analogo all'ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti al gruppo sia direttamente proprietaria dell'intangibile e lo utilizzi direttamente.

In particolare, viene previsto che il costo complessivo del bene immateriale è considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è, direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detiene interamente il capitale di tale impresa. Per usufruire di tale beneficio è necessario che i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti.



Sezione 2: Approfondimenti

6. INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI IN CASO DI VARIAZIONE DELL'OBBLIGO FISCALE

La Corte di Cassazione ha fornito, con la sentenza n. 14964, un importante principio secondo il quale, nel caso in cui sia stata significativamente modificata la norma sostanziale che prevede un obbligo fiscale, la sanzione non risulta più applicabile, in quanto viene a mancare il collegamento tra la disposizione sanzionatoria e quella impositiva.

In base all'articolo 3, comma 2 del D.lgs. 472/1997, infatti, salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.

7. NON UTILIZZABILI I DOCUMENTI NON PRESENTATI AL FISCO IN CASO DI RICHIESTA

La Cassazione, con l'ordinanza 16106, ha rilevato come la mancata risposta al questionario pregiudica la difesa in contenzioso in quanto non possono essere più utilizzati i documenti richiesti e non prodotti tempestivamente. Tale inutilizzabilità può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nel caso in esame, l'agenzia delle Entrate notificava un questionario a una società richiedendo documenti a sostegno di alcune spese sostenute. La società contribuente non ottemperava alla richiesta e l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento, in seguito impugnato dalla società. In allegato al ricorso, venivano prodotti i documenti inizialmente richiesti.

8. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO CON IMPOSTA DI REGISTRO FISSA

L'ordinanza 481 dell'11 gennaio 2018 arriva alla conclusione che, all'atto che riconosce un debito si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

La Cassazione astrae chiaramente dal caso del debito relativo a una prestazione soggetta a IVA per svolgere un ragionamento più generale: in sintesi, la Cassazione osserva che l'atto di ricognizione del debito (o promessa di pagamento), di cui all'articolo 1988 del Codice civile, è un atto privo di qualsiasi effetto sostanziale perché dotato "solamente" della capacità di produrre un effetto processuale. Con la ricognizione di debito, il debitore di un rapporto obbligatorio dichiara di riconoscere l'esistenza del debito, dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria. La ricognizione pertanto ha natura "puramente dichiarativa", si limita a confermare un'obbligazione già esistente.



9. L'AREA EDIFICABILE CEDUTA GRATUITAMENTE AL COMUNE RIDUCE LA PLUSVALENZA

Il costo (originario o rivalutato) della quota di area edificabile, ceduta gratuitamente al Comune in adempimento della convenzione di lottizzazione, costituisce un costo inerente alla restante parte di area successivamente ceduta a terzi, per cui incide positivamente sul calcolo della plusvalenza sino ad azzerarlo.

Già in passato, ma con riferimento ai redditi d'impresa, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto – con risoluzione 322/E/2002 – che “le operazioni di cessione gratuita delle aree, effettuate, non per spirito liberale, bensì in adempimento di precisi obblighi contrattuali, costituiscono un onere necessario alla realizzazione della iniziativa urbanistica” con la conseguenza che il valore “non potrà che essere riattribuito alle residue aree interessate all'attività di trasformazione edilizia”.

10. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ispektorato del lavoro: l'attività di vigilanza in presenza di contratti certificati (circolare n. 9 del 1° giugno 2018)

L'Ispektorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 1° giugno 2018, fornisce alcune indicazioni operative in merito allo svolgimento dell'attività ispettiva in presenza di contratti certificati. In particolare, i chiarimenti riguardano l'eventualità di controlli successivi o precedenti all'istanza di certificazione, nonché gli aspetti concernenti la procedura di impugnazione della stessa certificazione.

Come noto, tramite la procedura di certificazione dei contratti, regolata dagli artt. 75 e ss. del D.Lgs n. 276/2003, le parti, attivandosi volontariamente, sottopongono al vaglio di un'apposita commissione un contratto avente ad oggetto una determinata prestazione lavorativa.

Le parti utilizzano questo strumento per qualificare correttamente il loro rapporto lavorativo, perseguendo una duplice finalità: ridurre il contenzioso in materia di lavoro, garantire che vi sia coerenza formale tra la volontà espressa e le clausole contenute nel contratto da certificare.

Controlli a distanza: indicazioni dell'INL sul rilascio delle autorizzazioni (INL, lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018)

L'Ispektorato Nazionale del Lavoro, con Lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, fornisce chiarimenti in merito al rilascio delle autorizzazioni, motivate da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”, per l'installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

In particolare, viene precisato le suddette richieste di autorizzazione dovranno essere munite degli



estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Come noto, l'art. 4 della Legge n. 300/1970, che disciplina i **controlli a distanza** dell'attività dei lavoratori, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo possano essere impiegati **esclusivamente** per

- esigenze organizzative e produttive,
- la **sicurezza del lavoro**,
- la tutela del patrimonio aziendale,

previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In **manca** di tale **accordo**, per l'installazione dei suddetti impianti/strumenti l'azienda può fare ricorso a un'**autorizzazione** dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Sezione 3: Prossime scadenze

1. MESE DI LUGLIO 2018

30 Giugno 2 Luglio	<p align="center">IRES E IRAP – SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO 2018</p> <p>Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.</p>
30 Giugno 2 Luglio	<p align="center">DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO</p> <p>Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza</p>
9 Luglio	<p align="center">PRESENTAZIONE MODELLO 730 AL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>Trasmissione modello 730/2018 ordinario per i contribuenti che si avvalgono del sostituto d'imposta</p>
16 Luglio	<p align="center">RITENUTE</p> <p>Versamento ritenute operate nel mese precedente.</p>
16 Luglio	<p align="center">IVA</p> <p>Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.</p>
23 Luglio	<p align="center">730 ORDINARIO E PRECOMPILATO</p> <p>Sono tenuti all'adempimento: CAF o professionisti abilitati; i contribuenti che intendono presentare telematicamente il modello senza avvalersi dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati</p>
25 Luglio	<p align="center">INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile o trimestrale)</p> <p>Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese o trimestre precedente nei confronti di soggetti UE</p>
31 Luglio	<p align="center">IRES E IRAP – SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO 2018 Versamento con maggiorazione</p> <p>Termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata.</p>

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.